



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente



Provincia Regionale
di Messina



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

XI Ufficio Dirigenziale

U. O. "Progettazione, manutenzione e riqualificazione aree protette e riserve"

PROGETTO

Sistemazione del sentiero "Coda di Volpe" nella Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello".

COORDINATE GAUSS – BOAGA: X/Y 504.132,16; 4.221.343,98 - LON/LAT 15.04715; 38.13995

elaborato: n. 6	Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto	data: settembre 2012
IL PROGETTISTA: f.to Geom. Giacomo RUSSO Approvazione in linea amm.va D.D. n° 13 del 24/09/2012 IL DIRIGENTE f.to Dott.ssa. Silvana Schächter	Approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.163/2006 coordinato con le norme della L.R. n.12/2011 e s.m.i. PARERE n° 113 del 21/09/2012 IL RUP: f.to Arch. Vincenzo Gitto	



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

**Sistemazione del sentiero “Coda di Volpe” nella Riserva Naturale Orientata
“Laghetti di Marinello”.**

INDICE

CAPITOLO 1:

**OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE, VARIAZIONI DELLE OPERE**

- Art. 1. 1: Oggetto dell'appalto
- Art. 1. 2: Forma e ammontare dell'appalto (iva esclusa)
- Art. 1. 3: Descrizione dei lavori
- Art. 1. 4: Dichiarazione preliminare e condizioni di appalto
- Art. 1. 5: Forma e principali dimensioni delle opere
- Art. 1. 6: Variazioni alle opere progettate
- Art. 1. 7: Eccezioni dell'appaltatore

CAPITOLO 2:

**QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

OPERE PRELIMINARI

- Art. 2. 1: Recinzioni temporanee di cantiere
- Art. 2. 2: Pulizia generale
- Art. 2. 3: Difesa della parte epigea degli alberi e arbusti esistenti
- Art. 2. 4: Difesa della parte ipogea degli alberi esistenti
- Art. 2. 5: Sanzioni per danni al verde esistente
- Art. 2. 6: Bonifica bellica
- Art. 2. 7: Abbattimento alberi e arbusti
- Art. 2. 8: Demolizioni di manufatti
- Art. 2. 9: Scarifica ed eliminazione di strati di pavimentazione
- Art. 2.10: Materiali in genere
- Art. 2.11: Geotessuti
- Art. 2.12: Prodotti a base di legno
- Art. 2.13: Pietre naturali
- Art. 2.14: Ghiaia e ciottoli
- Art. 2.15: Terre rinforzate
- Art. 2.16: Gabbionate
- Art. 2.17: Palificata in legno
- Art. 2.18: Palizzate in legno
- Art. 2.19: Graticciate vive e morte
- Art. 2.20: Fascinate vive e morte
- Art. 2.21: Gradonata viva
- Art. 2.22: Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
- Art. 2.23: Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

CAPITOLO 3: **LAVORI VARI**

Art. 3. 1: Lavori eventuali

Art. 3. 2: Limitazione delle barriere architettoniche

CAPITOLO 4: **ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

Art. 4. 1: Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

CAPITOLO 5: **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI**

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 5. 1: Osservazione delle leggi, del regolamento e del capitolato speciale

Art. 5. 2: Indicazione sommaria dei lavori

Art. 5. 3: Designazione delle opere

Art. 5. 4: Attraversamenti ed opere d'arte visibili o nascoste

Art. 5. 5: Osservanza delle leggi, del regolamento e del capitolato generale

Art. 5. 6: Documenti che fanno parte del contratto

Art. 5. 7: Cauzione e coperture assicurative

Art. 5. 8: Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

Art. 5. 9: Stipulazione ed approvazione del contratto

Art. 5.10: Consegna dei lavori

Art. 5.11: Disciplina del subappalto

Art. 5.12: Trattamento e tutela dei lavoratori

Art. 5.13: Tempo utile per la ultimazione dei lavori – penale per il ritardo

Art. 5.14: Sospensione e ripresa dei lavori

Art. 5.15: Impianto del cantiere – programma ed ordine dei lavori

Art. 5.16: Anticipazioni

Art. 5.17: Pagamenti in acconto

Art. 5.18: Danni

Art. 5.19: Accertamento e misurazione dei lavori

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE – COLLAUDO – C.R.E.

Art. 5.20: Ultimazione dei lavori

Art. 5.21: Conto finale

Art. 5.22: Collaudo e certificato di regolare esecuzione

Art. 5.23: Manutenzione delle opere fino al collaudo

Art. 5.24: Discordanze negli atti di contratto – prestazioni alternative

Art. 5.25: Proprietà degli oggetti trovati

Art. 5.26: Proprietà dei materiali e dei manufatti demoliti

Art. 5.27: Lavoro notturno e festivo

Art. 5.28: Disciplina nei cantieri – direzione tecnica

Art. 5.29: Tutela dei lavoratori

Art. 5.30: Estensione di responsabilità – violazione degli obblighi

Art. 5.31: Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore – sicurezza



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Art. 5.32: Risoluzione del contratto

Art. 5.33: Recesso dal contratto

Art. 5.34: Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro

Art. 5.35: Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Art. 5.36: Prezzi di elenco - revisione

CAPITOLO 6

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 6. 1: Difetti di costruzione condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

Art. 6. 2: Riscossione e cessione del corrispettivo d'appalto

CAPITOLO 7

CONTENZIOSO

Art. 7. 1: Transazione

Art. 7. 2: Accordo bonario

Art. 7. 3: Definizione delle riserve

Art. 7. 4: Arbitrato

Art. 7. 5: Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale

Art. 7. 6: Giurisdizione

Art. 7. 7: Strumenti di tutela

Art. 7. 8: Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni

Art. 7. 9: Inefficacia del contratto negli altri casi



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

AVVERTENZA:

In prosieguo si intendono:

per "Codice" il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12, coordinato con le norme di cui al capo I del titolo I della L.R. 12/2011;
per "Regolamento" il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, forniture e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di:

OGGETTO: "Sistemazione dei sentieri "Coda di Volpe" nella Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello."

Le indicazioni del presente Capitolato forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 1.2

FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)

Il presente appalto è dato a: Misura

L'importo complessivo dei lavori a basa d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a **€. 225.000,00 (euro Duecentoventicinquemila/00)**

di cui alla seguente distribuzione:

a) – Per lavori a misura	€ 225.000,00	
(euro Duecentoventicinquemila/00)		
b) – Per lavori e/o compensi a corpo	€	=
c) – Per lavori in economia	€	=
d) – Per	€	=

L'importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, già incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta a **€. 6.750,00 (euro seimilasettecentocinquanta/00)** e non è soggetto a ribasso d'asta.

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI E DELLA CATEGORIA PREVALENTE

Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Lavori a Misura

N.	Riepilogo delle categorie	in Euro
1	OG 13 – Opere di Ingegneria Naturalistica	225.000,00
	TOTALE	225.000,00



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch'esso al ribasso d'asta.

Art. 1.3

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

Opere da eseguire	Quantità	Importo
Decespugliamento e sfalcio di erbe spontanee infestanti	mq. 4.250,00	€. 3.570,00
Compattazione e regolarizzazione fondo pedonale	mq. 1.600,00	€. 1.952,00
Realizzazione di gradoni in pietra ex-novo	n. 60,00	€. 2.272,20
Realizzazione e/o sistemazione di gradoni in legno	n. 200,00	€. 4.032,00
Realizzazione e sistemazione di muretti in pietrame a secco	mc. 10,00	€. 2.921,10
Realizzazione di staccionata in legno di castagno	ml. 1.150,00	€. 78.119,50
Realizzazione di muratura in pietrame legata con cls.	mc. 10,00	€. 1.753,70
Fornitura di tabelle indicative in legno	n. 7,00	€. 1.286,95
Posa in opera di tabelle indicative in legno	n. 7,00	€. 904,89
Nolo a caldo di bob-cat	ore 50,00	€. 2.567,59
Nolo a caldo di martello demolitore	ore 31,00	€. 1.170,29
Trasporto a rifiuto	Mckm. 2.800,00	€. 1.288,00
Fondazione stradale in tout-venant	mc. 120,00	€. 2.256,00
Compenso addizionale alla voce precedente	Mckm. 2.400,00	€. 1.104,00
Gabbioni metallici	Kg. 200,00	€. 1.492,00
Pietrame in scapoli per gabbioni	mc. 20,00	€. 570,00
Compenso addizionale alla voce precedente	Mckm. 800,00	€. 368,00
Ripristino parti ammalorate di muri o altro in cls.	Mq. 140,00	€. 4.092,20
Paramento in pietrame	mq. 240,00	€. 14.126,40
Conglomerato cementizio per strutture in fondazione	mc. 105,00	€. 11.950,00
Pavimento in bologninato	mq. 1050,00	€. 87.045,00

Art. 1.4

DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l'impresa concorrente, a norma dell'art. 71 del Regolamento, attesti:

a) – Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.

b) – Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano.

c) – Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.

d) – Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.

e) – Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche i tempi previsti per la durata dei lavori.

f) – Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

g) – Di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

h) – Di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.

i) – Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.

l) – Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Generale di Sicurezza (9).

CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 1.5

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme CNR UNI 10003 e UNI CEI ISO 31/5 nonché alla norma UNI 4546.

Art. 1.6

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

GENERALITÀ

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 145/2000) previsto dall'art. 3, c. 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dalle Leggi 216/95, 549/95, 127/97, 191/98 e 415/98.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art.35, comma 5-bis, della legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

MOTIVAZIONE E CASO DI RISOLUZIONE

Le varianti in corso d'opera POSSONO essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorrano dei seguenti motivi:

- a) – *per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;*
- b) – *per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti (purché non si alteri l'impostazione progettuale);*
- b₁) – *per la presenza di interventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;*
- c) – *nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;*
- d) – *per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione al Dipartimento Regionale Tecnico, di cui all'art.4 della L.R. 12/2011, e al progettista (1).*

Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Si richiama, in ogni caso, l'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto. Si richiamano altresì le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 05.04.2000 n. 16, 09.06.2000 n. 30 e 07.12.2000 n. 1.

Art. 1.7 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese imprevedute, resta contrattualmente stabilito che per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. Si richiama l'art. 164 del Regolamento.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

CAPITOLO 2

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di intraprendere qualunque opera, l'Appaltatore deve ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte dei soggetti diversi dalla stazione appaltante necessari per l'esecuzione dei lavori (ANAS, Provincia, Autorità di Bacino, privati, Consorzi, ENEL, ecc...)

Art. 2.1

RECINZIONI TEMPORANEE DI CANTIERE

La prima operazione da eseguire in cantiere, è quella di recintare completamente l'area interessata dall'intervento, da realizzarsi tramite paletti conficcati nel terreno e collegati da rete.

I pali dovranno essere in legno o in ferro con un diametro rispettivamente di 6-8 cm e 8-10 mm, ed una lunghezza di 250-260 cm (quelli in legno appuntiti ad una estremità) dovranno essere piantati nel terreno per 50-60 cm, ad un interasse di 6-8 m, dovranno avere due traversi per controventatura ogni 5 pali e in tutti gli angoli.

La rete dovrà essere metallica plastificata, cesata metallica o plastificata.

In corrispondenza degli accessi carrabili dovranno essere posti dei cancelli in tubolare o profilato di ferro verniciato, montato su pilastri in scatolare con lato almeno di 12 cm, annegato in una fondazione di calcestruzzo di 100x100x60 cm.

La recinzione temporanea può avvenire per lotti seguendo le aree di cantiere. Possono essere allestiti anche cantieri mobili dove la Direzione Lavori lo ritenga necessario.

In caso l'area del cantiere non sia data in esclusiva all'Appaltatore, questi concorrerà alla realizzazione della recinzione temporanea di cantiere a seconda delle indicazioni della Direzione Lavori.

Si dovrà provvedere a mantenere in efficienza la recinzione temporanea di cantiere durante tutta la durata dei lavori, ripristinandola immediatamente dopo ogni eventuale danneggiamento, anche se questo è causato da terzi.

E' a carico dell'Appaltatore la predisposizione dei cantieri di lavoro, la fornitura e la posa come anche la manutenzione in perfetta efficienza di tutta la segnaletica, delle recinzioni e delle strutture prescritte dal "Piano di sicurezza e coordinamento", se previsto, e/o dalle vigenti norme in materia di sicurezza.

Al termine dei lavori, previa autorizzazione della Direzione Lavori, dovrà essere rimossa la recinzione temporanea di cantiere, ciò non costituisce di per sé la consegna dei lavori.

Dovrà essere permesso l'accesso al cantiere, in qualsiasi momento alla Direzione Lavori e ai tecnici del Servizio Verde Pubblico del Comune, per effettuare controlli.

Art. 2.2

PULIZIA GENERALE

Prima di eseguire qualunque tipo di intervento, tutte le superfici interessate dal cantiere dovranno essere ripulite da materiali estranei (macerie, plastica, vetro, materiale metallico, liquidi inquinanti, ecc...), dalle infestanti (tramite taglio basso e raccolta dei residui) e dagli arbusti non esplicitamente conservati nei disegni progettuali, avendo cura di rimuovere completamente le radici, facendo attenzione di non danneggiare le piante vicine da conservare.

A mano a mano che si procede con i lavori, l'impresa è tenuta a mantenere pulita l'area, evitando in modo assoluto di disperdere nel terreno oli, benzine, vernici o altro materiale inquinante, facendo particolare attenzione alle acque di lavaggio che dovranno essere convogliate in modo da non depositarsi sull'area. L'Appaltatore è tenuto a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (sacchi di concime vuoti, frammenti di filo metallico, pietre, ecc...), gli utensili utilizzati e nel caso emergano materiali estranei, anche questi dovranno essere rimossi.

Alla fine dei lavori tutte le aree ed i manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati, anche da terzi dovranno essere accuratamente puliti.

I materiali di risulta dovranno essere allontanati e portati alle Pubbliche Discariche o in altre aree attrezzate.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

Art. 2.3

DIFESA DELLA PARTE EPIGEA DEGLI ALBERI E ARBUSTI ESISTENTI

Le superfici vegetali da conservare devono essere recintate, onde impedire danni provocati durante i lavori (rottura del manto erboso, escoriazioni del tronco, rottura di rami, ecc...), con una rete da cantiere in plastica o altra recinzione invalicabile alta almeno 150 cm, che circonda su tutti i lati la vegetazione, da porre oltre la proiezione della chioma integra degli alberi più esterni aumentata di 1 m, ridotta a 3 m dal fusto se la Direzione Lavori lo ritenga indispensabile, e ad almeno 1,5 m dalla proiezione della chioma integra degli arbusti, ridotta ad 1 m dal fusto o ceppaia degli arbusti, se la Direzione Lavori lo ritiene indispensabile.

Nel caso di alberi isolati questi andranno recintati su tutti i lati come precedentemente indicato. Nel caso in cui la Direzione Lavori, ritenga che non vi sia spazio sufficiente per la recinzione, il tronco degli alberi dovrà essere protetto mediante una incamiciatura di tavole di legno di almeno 3 m di altezza, su tutti i lati, con spessore di almeno 3-5 cm, saldamente unite fra loro e al fusto a cui sono avvicinate con interposizione di materiale cuscinetto (gomma), facendo attenzione a non appoggiare le tavole direttamente sulle radici.

I rami o le branche più piccole, che interferiscono con i lavori, dovranno essere sollevati o piegati fino a quanto consenta la flessibilità del legno senza provocarne lo schianto o la creazione di crepe.

Le parti della pianta piegate andranno fissate con funi di diametro adeguato al peso della chioma da sostenere, avendo cura di interporre del materiale cuscinetto nei punti di legatura. Appena sono terminati i lavori, o nel caso di lunghe sospensioni, le legature andranno rimosse e portate in pubblica discarica. Alla ripresa dei lavori, le legature dovranno essere ripristinate nuovamente.

E' fatto divieto l'inserimento nel tronco o nei rami di chiodi, arpioni o altro; come anche la legatura con corde o cavi di varia natura senza apposita protezione con materiale cuscinetto.

Nel caso in cui uno o più alberi si vengano a trovare isolati o ai margini di un gruppo, a seguito di un disboscamento, esposti improvvisamente alle radiazioni solari, devono essere protetti tramite fasciatura del tronco e dei rami principali con juta o lino.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 10 m dalla proiezione della chioma integra degli alberi e arbusti più esterni.

Si possono accendere fuochi all'aperto solo ad una distanza minima di 20 m dalla proiezione della chioma integra degli alberi più esterni e a non meno di 10 m dalla proiezione della chioma integra degli arbusti.

Art. 2.4

DIFESA DELLA PARTE IPOGEA DEGLI ALBERI ESISTENTI

- Difesa degli alberi dal transito di veicoli da cantiere

Nel caso in cui sia indispensabile, a giudizio della Direzione Lavori, transitare con dei veicoli ad una distanza inferiore alla proiezione della chioma integra aumentata di 1 m, e non vi siano strade pavimentate, il terreno deve essere ricoperto uniformemente con uno strato di materiale drenante (esempio sabbia) con uno spessore minimo di 20 cm, sul quale andranno fissate tavole in legno. Al termine del transito dei veicoli si deve rimuovere al più presto tutto il materiale protettivo e deve essere eseguita una leggera scarificazione manuale del suolo, avendo cura di non ledere le radici.

- Difesa degli alberi dai ricarichi di terreno

Nel caso il progetto preveda attorno agli alberi dei ricarichi di terra superiore agli 8 – 10 cm, questi verranno eseguiti rispettando un sufficiente scambio gassoso delle radici. A tal fine si realizza un settore uniforme di aerazione (ad esempio con pietrisco, ghiaia grossa, ecc...) su tutta la superficie interessata dalla proiezione della chioma integra aumentata di 1 m; tranne la zona di 80 cm prospiciente il tronco dove andrà posizionata argilla espansa (LECA diametro 2-3 cm), in mezzo a questo orizzonte dovranno essere posti a raggiera dei tubi di drenaggio che si collegheranno, ancora protetti da uno strato di ciottoli, con l'orizzonte definitivo del terreno. In alternativa si potrà posare sullo strato di ghiaia un telo di tessuto non tessuto di almeno 250 gr/m². Successivamente si dovrà realizzare il riempimento usando terreno estremamente poroso. Prima della ricarica del suolo, devono essere asportati eventuali tappeti erbosi, foglie o altro materiale organico, per evitarne la fermentazione. Al termine di questo lavoro si dovrà recintare temporaneamente l'area come sopra indicato per evitare il costipamento del riporto.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

- **Difesa degli alberi da abbassamenti di terreno**

Nel caso il progetto preveda un abbassamento del terreno, il livello deve essere lasciato costante per un intorno di almeno 1 m oltre la proiezione della chioma dell'albero integro, per salvaguardare le radici.

- **Difesa degli alberi da scavi**

Gli scavi saranno eseguiti ad una distanza pari alla proiezione della chioma dell'albero integro aumentata di 1 m, in casi particolari in cui la Direzione Lavori lo ritenga necessario si possono eseguire scavi a distanze inferiori, ma comunque a non meno di 3 m dal tronco, eseguendo gli scavi a mano ed avendo cura di non danneggiare le radici più grosse (oltre i 5 cm di diametro).

Le radici rotte devono essere immediatamente recise con un taglio netto, eseguito con utensili affilati e disinfettati (soluzione con sali di ammonio quaternari o simili). Le radici non devono restare esposte all'atmosfera per più di 48 ore, nella fase vegetativa e una settimana nel periodo di riposo vegetativo. Per tempi di esposizione più lunghi occorre proteggere le rizosfere esposte tramite teli di juta grossa o con doppio strato di cartoni da mantenere entrambi sempre umidi.

Per gli scavi di lunga durata, la stagione vegetativa precedente l'inizio dei lavori, si deve realizzare una cortina protettiva delle radici, nel caso in cui lo scavo non vada oltre la proiezione della chioma dell'albero integro aumentata di 1 m. Tale cortina verrà scavata a mano a partire dalla parete della futura fossa per uno spessore di 50 cm, che comunque non incida in un intorno minimo di 3 m dal tronco dell'albero. Tale trincea dovrà avere una profondità di 30 cm sotto il fondo della futura fossa ma non superare comunque i 2,5 m.

Nel lato della cortina verso il tronco le radici devono essere rifilate come esposto in precedenza, nel lato opposto si deve realizzare una solida armatura, composta da pali di legno su cui si fissa una rete metallica alla quale viene assicurata una tela di sacco.

Infine lo scavo dovrà essere riempito con una miscela di compost, sabbia e torba. Fino all'apertura del cantiere e durante tutti i lavori questa cortina deve essere mantenuta costantemente umida. Nel caso in cui la Direzione Lavori lo ritenga necessario si procederà all'ancoraggio dell'albero prima dell'inizio degli scavi per la cortina.

- **Difesa degli alberi da manufatti**

Nel caso il progetto preveda la costruzione di un manufatto, muro o altra struttura ad una distanza inferiore alla proiezione della chioma integra aumentata di 1 m, ma comunque a non meno di 3 m dal tronco, si dovranno realizzare fondamenta discontinue su plinti distanti tra loro non meno di 2 m, adeguandosi per evitare le radici più grosse. Durante i lavori dovranno essere seguite le prescrizioni indicate precedentemente.

- **Difesa degli alberi da abbassamento della falda freatica**

Nel caso in cui i lavori di cantiere provochino un abbassamento della falda freatica, che si prolunghi per più di 2 settimane, tranne il periodo invernale, gli alberi dovranno essere irrigati con almeno 200 l d'acqua l'uno ad intervalli settimanali, tenendo conto anche delle precipitazioni naturali.

Art. 2.5

SANZIONI PER DANNI AL VERDE ESISTENTE

Se nel corso dei lavori si procurassero dei danni alle alberature, ai cespugli o al tappeto erboso che dovevano essere conservati, la valutazione dei danni e la determinazione delle relative sanzioni saranno effettuate in base alle disposizioni del Regolamento del verde Pubblico del Comune in cui si viene a trovare ogni singola pianta.

Art. 2.6

BONIFICA BELLICA

Le operazioni di bonifica, da ordigni bellici, potranno avere inizio previo regolare nulla osta ai lavori rilasciato dall'autorità competente per il territorio (Ministero della Difesa, organo preposto alla conduzione e sorveglianza tecnica dei lavori di bonifica bellica). L'Appaltatore dovrà attenersi alle prescritte norme tecniche con cui dovranno essere eseguiti i lavori.

Per bonifica bellica si intende la disinfestazione del terreno o dell'acqua sia in superficie che in profondità, da qualunque tipo di ordigno esplosivo, mine, manufatti bellici e masse metalliche.

Tutte le operazioni di bonifica andranno eseguite da ditte abilitate e da personale qualificato.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

- **Bonifica bellica superficiale a secco**

Le operazioni di bonifica bellica superficiale a secco, consistono nella suddivisione in “campi” dell’area da bonificare e la successiva divisione di questi in “strisce” che andranno esplorate in maniera successiva con apposito apparato rilevatore di profondità. Tutti i corpi segnalati dallo strumento o comunque esistenti fino ad una profondità di 1m dal piano di campagna, dovranno essere localizzati, scoperti, analizzati ed eliminati.

E’ compreso nel prezzo dei lavori, oltre alle voci sopraindicate anche l’esplorazione del fondo dello scavo con apparato di profondità e il riempimento successivo degli scavi, sono incluse anche tutte le operazioni pertinenti il rinvenimento di ordigni.

L’Appaltatore dovrà garantire in ogni caso la completa disinfezione sia in superficie che fino alla profondità di 1 m dal piano di campagna di tutta l’area da bonificare.

L’Appaltatore dovrà tenere un giornale dei lavori sul quale riporterà le “strisce” ed i “campi” analizzati ed il relativo esito.

Le opere di bonifica bellica superficiale a secco saranno misurate in base alla superficie di terreno, calcolata in proiezione verticale, realmente esplorata, espressa in metri quadrati.

- **Bonifica bellica profonda a secco**

Prima di procedere con le operazioni di bonifica bellica profonda a secco occorre iniziare con una bonifica superficiale come descritto nel precedente paragrafo. Al termine della bonifica superficiale l’area da disinfezione in profondità dovrà essere suddivisa in quadrati aventi il lato di 2,8 m, che dovranno essere numerati progressivamente. Al centro di ogni quadrato, tramite una trivella (non a percussione), verrà fatto un foro del diametro adeguato al contenimento della sonda dell’apparato rilevatore. Nel caso in cui il terreno sia inconsistente è compresa nel prezzo la fornitura e la posa, nei fori trivellati di un tubo amagnetico.

La perforazione andrà eseguita ad una profondità di 1m, inizialmente, corrispondente alla quota garantita dalla precedente bonifica. Nel foro praticato andrà introdotta la sonda dell’apparato rilevatore, estremamente sensibile, che permetterà di sondare un raggio di terreno di almeno 2,8m.

Successivamente si procederà con un approfondimento, di altri 2m, della trivellazione precedentemente eseguita. Si dovranno ripetere tutte le operazioni sopra descritte, con approfondimenti di 2 metri in 2 metri e rilevazione con sonda, fino al raggiungimento della profondità di bonifica richiesta in progetto.

Tutti i corpi segnalati dallo strumento o comunque esistenti fino ad una profondità richiesta in progetto, dovranno essere localizzati, scoperti, analizzati ed eliminati.

E’ compreso nel prezzo dei lavori, oltre alle voci sopraindicate anche l’esplorazione del fondo dello scavo con apparato di profondità e il riempimento successivo degli scavi, sono incluse anche tutte le operazioni pertinenti il rinvenimento di ordigni.

L’Appaltatore dovrà tenere un giornale dei lavori sul quale riporterà per ogni quadrato le progressive operazioni di trivellazione e i relativi risultati dei sondaggi.

Le opere di bonifica bellica profonda a secco saranno misurate in base alla superficie di terreno, calcolata in proiezione verticale, realmente esplorata, espressa in metri quadrati.

- **Bonifica bellica superficiale in acqua**

Anche in questo caso è necessario suddividere la superficie da bonificare in “campi”, segnalati tramite boe o altri elementi galleggianti. La bonifica consiste nell’esplorazione con apparecchiature e mezzi speciali del volume di acqua da disinfezione fino ad un metro dal fondale, localizzazione degli ordigni, esplorazione visiva, segnalazione di essi mediante boe od altre segnalazioni colorate o luminose, successiva analisi ed eliminazione.

Le opere di bonifica bellica superficiale in acqua saranno misurate in base al volume di liquido realmente esplorato, espresso in metri cubi.

- **Bonifica bellica in profondità in acqua**

Consiste nella trivellazione verticale, eseguita in modo graduale, fino alla quota indicata in progetto, ed introduzioni successive della sonda dell’apparato rilevatore, con garanzia di agibilità di un ulteriore metro dal fondo della trivellazione.

Le trivellazioni andranno eseguite all’interno di quadrati aventi lato di 2,8m con le modalità già descritte in precedenza.

In tutti i casi sopradescritti, su richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà mostrare tutti i giornali dei lavori di bonifica bellica.

Le opere di bonifica bellica in profondità in acqua saranno misurate in base alla superficie di terreno,



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

calcolata in proiezione verticale, realmente esplorata, espressa in metri quadrati

Art. 2.7

ABBATTIMENTO ALBERI E ARBUSTI

Nel caso di abbattimento di alberi, l'Appaltatore sulla base del progetto e degli elaborati a sua disposizione, dovrà localizzare le piante da eliminare, contrassegnandole con apposito marchio (segno di vernice visibile) sul tronco. In seguito, con la Direzione Lavori, verranno controllate le piante individuate e solo dopo approvazione, si potrà procedere agli abbattimenti.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di cambiare le piante da abbattere o di aumentarne o diminuirne il numero, tali modifiche saranno valutate in contabilità.

L'epoca di abbattimento delle piante viene stabilita dal cronoprogramma, in caso non sia evidenziato, si potranno abbattere in qualunque periodo dell'anno, tranne i mesi compresi tra marzo e luglio, per salvaguardare l'avifauna. Le piante giudicate pericolose dal progetto o dalla Direzione Lavori andranno abbattute nel più breve tempo possibile. L'Appaltatore stesso dovrà far notare alla direzione lavori le piante sospette di instabilità o portatrici di patologie gravi e contagiose.

Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti in modo che la caduta della pianta non provochi danni a persone, cose, manufatti o vegetazione sottostante. Nel caso si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste dovranno essere preventivamente sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute facendo in modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con l'ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru), onde evitare schianti e il costipamento del suolo.

Nel caso di abbattimento di arbusti, l'Appaltatore sulla base del progetto e degli elaborati a sua disposizione, dovrà localizzare le piante da eliminare, contrassegnandole con apposito marchio (nastro segnaletico ben ancorato) sul fusto. In seguito con la Direzione Lavori verranno controllate le piante individuate e solo dopo approvazione, si potrà procedere agli abbattimenti.

In seguito all'abbattimento di alberi o arbusti si dovrà sradicare il ceppo oppure si dovrà trivellare con idonea macchina operatrice (fresaceppi) a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori, che a sua discrezione potrà richiedere che le ceppaie restino nel suolo, in questo caso il fusto dovrà essere tagliato a livello del terreno.

Prima di intraprendere i lavori di asportazione del ceppo, l'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso la Direzione Lavori, presso gli Uffici Tecnici Pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione, sulla presenza nell'area di intervento di manufatti, reti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi altro elemento interrato, quindi individuarne la posizione tramite rilievi, apparecchiatura elettromagnetica, o sondaggi manuali onde evitare di danneggiarli durante i lavori.

Al termine delle operazioni, se necessario, dovrà essere ripristinata la morfologia del terreno anche con riporti di suolo, inoltre dovranno essere allontanati tutti i residui della vegetazione, compreso gli inerti affiorati durante gli scavi e portati alla Pubblica Discarica o altro luogo indicato dalla Direzione Lavori.

Nel caso la pianta da abbattere sia colpita da patologie di facile propagazione occorre seguire alcune precauzioni igienico sanitarie: il periodo di intervento è in relazione al momento in cui il patogeno è meno portato alla propagazione, andranno eliminate anche tutte le radici principali, fino a dove la Direzione Lavori riterrà opportuno, tutto il materiale ottenuto dalle operazioni di abbattimento dovrà essere immediatamente eliminato con il fuoco o portato alla Pubblica discarica con mezzi coperti e immediata interrato. La Direzione Lavori potrà richiedere anche lo spargimento di prodotti disinfettanti all'interno dello scavo.

Nel caso si debbano abbattere piante colpite dal cancro colorato del platano, occorre rispettare le disposizioni del DM 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)".

Nel caso si debbano abbattere piante colpite dal colpo di fuoco batterico occorre rispettare le disposizioni del DM 27 marzo 1996 "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica".

Nel caso si debbano abbattere piante colpite dal virus della violatura delle drupacee occorre rispettare le disposizioni del DM 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della violatura delle drupacee (*Sharka*)".

Gli abbattimenti di alberi e di arbusti saranno misurati in base al numero di piante realmente abbattute



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

Art. 2.8

DEMOLIZIONI DI MANUFATTI

Per demolizione si intende la disgregazione e la rimozione parziale o totale di opere esistenti (murature, calcestruzzi, ecc..).

L'Appaltatore sulla base del progetto e degli elaborati a sua disposizione, dovrà localizzare e definire i manufatti da demolire, contrassegnandoli visibilmente e chiaramente (segno di vernice visibile). In seguito, con la Direzione Lavori, verranno controllati i manufatti identificati e solo dopo approvazione, si potrà procedere alla demolizione. Nel caso l'Appaltatore demolisca senza preventiva autorizzazioni parti o interi manufatti da conservare anche in maniera involontaria o accidentale, sarà a cura e spese dell'Appaltatore la ricostruzione e/o il ripristino delle parti indebitamente demolite.

Tali interventi devono essere eseguiti con cautela in modo da non danneggiare persone, cose, manufatti o vegetazione circostante. Prima degli interventi di demolizione andranno spostati tutti quegli arredi o strutture mobili o semi fisse troppo vicine, a giudizio della Direzione Lavori, alle opere da demolire. Nel caso in cui, ai piedi dei manufatti da demolire, esistano pavimentazioni da conservare, queste andranno protette tramite uno spessore di 10-15 cm di sabbia, sulla quale verranno posate delle assi di legno (spessore di almeno 2,5 cm) ben fissate fra loro, il tutto dovrà essere rimosso al termine della demolizione. Nel caso vi siano piante da proteggere dall'eventuale caduta di detriti, la Direzione Lavori ordinerà caso per caso l'intervento più adatto.

Prima di procedere alle demolizioni parziali, l'Appaltatore deve eseguire le eventuali necessarie puntellature delle parti da conservare.

Se richiesto dalla Direzione Lavori l'Appaltatore dovrà prestare attenzione a non deteriorare i materiali di risulta che potrebbero essere ancora riutilizzati.

E' fatto divieto di gettare dall'alto le macerie, che invece dovranno essere trasportate o guidate verso il basso, inoltre si devono ridurre le polveri bagnando leggermente i materiali demoliti, inoltre si dovranno coprire gli arbusti o le piante erbacee che si trovano vicino alle demolizioni con teli in plastica trasparente, che andranno rimossi tutte le sere. Inoltre alla fine delle demolizioni occorrerà lavare la vegetazione di tutte le piante sulle quali si è depositata la polvere proveniente dalle lavorazioni (si ricorda la causticità delle calci e del cemento).

Tutti i materiali provenienti dalla demolizione sono di proprietà della Stazione Appaltante che ne potrà ordinare il riutilizzo in cantiere o il loro accatastamento in luogo prescelto dalla Direzione Lavori o il trasporto alle Pubbliche Discariche o in aree attrezzate allo smaltimento se lo necessitano, a spese dell'Appaltatore.

Le demolizioni saranno misurate in base al volume di manufatti realmente demoliti, espresso in metri cubi.

Art. 2.9

SCARIFICA ED ELIMINAZIONE DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE

Nel caso il progetto preveda la rimozione di pavimentazioni per trasformare l'area, in zone idonee alla vegetazione, si dovrà procedere con una scarifica. La profondità di intervento se non indicata in progetto dovrà essere decisa dalla Direzione Lavori in base a quanto emerge durante gli scavi. In qualunque caso si dovrà variare la profondità di scarifica in base alla presenza di apparati radicali, di impianti tecnologici interrati o profondità degli strati da asportare. In questi casi occorre anche modificare la quantità di terreno da apportare per raggiungere la quota di progetto.

Tutti i materiali provenienti dalla demolizione sono di proprietà della Stazione Appaltante che ne potrà ordinare il riutilizzo in cantiere o il loro accatastamento in luogo prescelto dalla Direzione Lavori o il trasporto alle Pubbliche Discariche o in aree attrezzate allo smaltimento se lo necessitano, a spese dell'Appaltatore.

Le scarifiche e l'eliminazione di strati di pavimentazione saranno misurate in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente scarificata, espressa in metri quadrati.

Art. 2.10



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

MATERIALI IN GENERE

L'Appaltatore è tenuto a fornire tutto il materiale indicato negli elaborati progettuali, nella quantità necessaria a realizzare l'opera.

Tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, omogenei, privi di difetti e in ogni caso di qualità uguale o superiore a quella prescritta dal presente Capitolato, dal progetto o dalle normative vigenti e devono essere accettati, dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore è libero di scegliere la provenienza del materiale purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano di qualità accettabile. L'Appaltatore è obbligato a notificare la provenienza dei materiali alla Direzione Lavori, in tempo utile, quest'ultima, se lo riterrà necessario, potrà fare un sopralluogo con l'Appaltatore sul luogo di provenienza del materiale da impiegare, prelevando anche dei campioni da far analizzare a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto, in qualunque caso, a presentare i certificati delle analisi eseguite sul materiale prima della spedizione del materiale stesso, se richiesto dalla Direzione Lavori; saranno accettati senza analisi i prodotti industriali standard (concimi minerali, fitofarmaci, ecc.) imballati e sigillati nell'involucro originale del produttore.

L'Appaltatore deve rispettare le disposizioni del DM 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" agli articoli 15, 16, 17.

L'Appaltatore deve prestarsi in qualunque momento, su richiesta della Direzione Lavori, per fare analizzare dei campioni di materiale da impiegare o impiegato e sui manufatti prefabbricati o formati in opera, per verificarne la qualità e la corrispondenza con le caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato, dal progetto, dalle normative vigenti o dalla Direzione Lavori. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale.

I campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità e l'inalterabilità.

In mancanza di una specifica normativa di legge o di Capitolato, le prove dovranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà sostituire, a sua cura e spese, il materiale non ritenuto conforme dalla Direzione Lavori, con altro corrispondente ai requisiti richiesti.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'approvazione dei materiali presso i fornitori o in cantiere, non sarà considerata come definitiva. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di scartare quei materiali che si siano alterati, per qualunque ragione durante il trasporto, o dopo l'introduzione in cantiere. La Direzione Lavori si riserva il diritto di farli analizzare in qualsiasi momento per verificarne le caratteristiche tecniche.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Nel caso in cui venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dal DM 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" agli articoli 18, 19.

Lo smaltimento degli imballaggi in cui è stato trasportato tutto il materiale è a completo carico dell'Appaltatore.

Art. 2.11

GEOTESSUTI

I geotessuti dovranno essere in stuoie di juta o di cocco, comunque completamente degradabili entro 3 anni dalla posa, con funzione antierosiva.

Tali materiali dovranno essere consegnati negli imballi originali, attestanti qualità e caratteristiche del contenuto. Il direttore lavori può richiedere un controllo di verifica, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche adatte.

I geotessuti saranno misurati in superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente posata, senza tenere conto delle eventuali sovrapposizioni, espressa in metri quadrati.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

Art. 2.12

PRODOTTI A BASE DI LEGNO

Si intendono quei prodotti derivanti dalla lavorazione e/o trasformazione del legno.

Il legname non deve presentare nessun difetto che ne possa compromettere il valore d'uso. In qualunque caso non è ammessa la presenza nel legno di insetti, larve, uova, muffe o fenomeni di marcescenza, non sono ammissibili le cipollature del legno, i nodi risultanti dall'inserzione di rami stroncati o ammalati, la fibratura elicoidale, i cretti formati in conseguenza al gelo o a fulmini, le perforazioni dovute al vischio.

Se non specificato in progetto o richiesto dalla Direzione Lavori, si dovranno utilizzare specie che diano legni con ottime caratteristiche di stabilità in riferimento al rigonfiamento e al ritiro conseguente alle variazioni di umidità.

La fornitura di legname dovrà corrispondere alle dimensioni e caratteristiche specificate in progetto, con una tolleranza del diametro o dello spessore di ± 2 mm e di ± 5 mm per la lunghezza o larghezza.

Il legname non dovrà avere umidità superiore al 15% misurata secondo la norma UNI 9021/2.

Tutto il legname dovrà essere protetto dall'attacco di funghi, insetti e marcescenza, mediante trattamenti impregnanti in autoclave sotto vuoto a pressione, con sostanze chimiche adeguate, che siano di lunga durata e che non rilascino nell'ambiente sostanze nocive per l'uomo o per la vegetazione. Su richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il certificato del prodotto da impiegare che riporti il nome e l'indirizzo dell'esecutore del trattamento, la data del trattamento, le sostanze utilizzate con i relativi certificati di controllo da parte di Istituti qualificati e le quantità impiegate.

Nel caso in cui la Direzione Lavori lo autorizzi, i trattamenti potranno essere eseguiti in cantiere, le sostanze usate dovranno essere munite di un certificato di controllo da parte di un Istituto qualificato, che ne attesti l'efficacia e le modalità di utilizzo.

Il legname da utilizzare come tutore per le piante, dovrà essere appuntito sul lato con il diametro maggiore, diritto, oltre ad avere tutte le caratteristiche sopradescritte.

Il legname sarà misurato in base alle prescrizioni progettuali.

Art. 2.13

PIETRE NATURALI

Le pietre naturali devono corrispondere a quanto richiesto in progetto sia come natura, in base al nome commerciale e/o petrografia, e provenire dalla zona geografica richiesta. Inoltre devono corrispondere sia per forma che per dimensione alle indicazioni progettuali per le rispettive opere, con una tolleranza del ± 10 % sui valori richiesti.

Le pietre naturali non devono essere gelive, igroscopiche o porose, cioè non devono assorbire acqua per capillarità né disgregarsi sotto l'azione del gelo. Devono essere compatte ed omogenee, prive di difetti quali fili o peli, caverne, bolle, strati torbosi, noduli, fessure, inclusioni terrosi o comunque essere eterogenee.

E' escluso l'impiego di pietre cappellaccio, scistose, galestrose, argillose, gessose, marnose, calcareo marnose e di tutte quelle pietre a superficie friabile, farinosa o untuosa al tatto.

Si intende escluso l'uso di pietre disgregabili sotto l'azione dell'acqua e degli agenti atmosferici in genere, delle pietre a struttura lamellare, di quelle erose da movimenti entro alvei o provenienti da rocce granulari anche se fortemente cementate.

Le pietre prima dell'impiego devono essere pulite da terreno eventualmente presente.

Le pietre naturali verranno compensate a peso di materiale effettivamente posato in cantiere, asciutto, espresso in chilogrammi.

Art. 2.14

GHIAIA E CIOTTOLI

Gli inerti per i percorsi dovranno essere in ghiaia naturale o graniglia ottenuta per frantumazione di ciottoli o di roccia e successivamente lavati.

La ghiaia dovrà essere fornita in tre pezzature: fine (pezzatura inferiore a 3 mm), media (3-6 mm),



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

grossa (6-12 mm).

Il materiale dovrà avere una buona resistenza alla compressione, ridotta porosità, assenza di composti idrosolubili (gesso o altro) e di sostanze polverose, argillose e di terreno.

La ghiaia e i ciottoli verranno compensate a peso del materiale effettivamente posato in cantiere, espresso in chilogrammi.

Art. 2.15

TERRE RINFORZATE

Le terre rinforzate hanno lo scopo di creare scarpate con pendenze molto elevate fino a 70°.

Nel progetto è indicato l'architettonico delle terre rinforzate ed eventualmente anche i calcoli strutturali con le relative specifiche tecniche. Nel caso questi ultimi due elementi non siano presenti, l'Appaltatore li dovrà fare redigere a sue spese da un tecnico abilitato. Nel caso in cui l'area di intervento sia in zona sismica il tecnico ne dovrà tenere conto durante i calcoli strutturali.

Le caratteristiche dei materiali da impiegare e le prescrizioni tecniche fornite dal progetto strutturale dovranno essere seguite scrupolosamente dall'Appaltatore.

Per la realizzazione delle terre armate, occorre utilizzare materiali specifici e garantiti allo scopo, che dovranno essere approvati preventivamente dalla Direzione Lavori, in base alle schede tecniche comprovanti le caratteristiche fisiche, meccaniche e di durata dei materiali e da campioni forniti dall'Appaltatore.

Quando richiesto dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore, è obbligato a eseguire prove sui campioni ancora da mettere in opera, prelevare campioni dei materiali posati, in contraddittorio con la Direzione Lavori, da far analizzare, assumendosi tutti i costi per il prelievo, l'invio ad un laboratorio geotecnica debitamente riconosciuto ed approvato dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore è inoltre tenuto al pagamento delle suddette prove ed analisi.

Prima di procedere alla posa degli elementi che andranno a costituire le terre rinforzate, occorre effettuare, se necessario, lo sbancamento a monte del fronte futuro, la profondità di tale sbancamento deve essere indicata nei calcoli strutturali, andranno osservate le prescrizioni indicate all'art. "Scavi e rinterri".

Il piano di fondazione della struttura dovrà essere livellato e sagomato come indicato in progetto o dalla Direzione Lavori, successivamente andrà compattato opportunamente con rullo vibrante, piastre vibranti, costipatori vibranti o manualmente dove le macchine non possono operare. La Direzione Lavori si riserva di valutare le caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione nel caso questo non soddisfi i parametri di progetto strutturale ne potrà ordinare la sostituzione con terreno adatto, senza alcun compenso all'Appaltatore per il maggior onere.

Le terre rinforzate saranno costituite da una struttura metallica ripiegata ad L, di idonee dimensioni e caratteristiche, avente un angolo interno come richiesto dal progetto o dalla Direzione Lavori. L'elemento ad L deve essere posato in modo che un lato costituisca il fronte del futuro rilevato e l'altro appoggi su terreno stabile.

All'interno di questa struttura andrà posata una rete a maglie che partirà dal precedente sbancamento fino a risalire lungo la parete interna del profilato ad L, per poi essere ripiegata nuovamente a monte, dopo aver riempito di terreno l'elemento ad L.

Prima di procedere con il rinterro, occorre fissare un telo di juta nel fronte interno delle terre armate, allo scopo di trattenere la terra fine, prima della nascita dell'erba.

Il terreno di riporto dovrà avere le caratteristiche previste nel progetto strutturale (peso, angolo d'attrito, ecc...) e dovrà essere accuratamente costipato con rulli in spessori di 30-35 cm, avendo particolare cura di comprimere tutta la superficie, come già indicato per la fondazione. Al termine della messa in opera di ogni strato, la Direzione Lavori potrà richiedere la verifica del grado di costipamento mediante prova della densità, da eseguirsi sul posto e della densità di riferimento da compiersi in laboratorio. Le suddette prove dovranno essere eseguite secondo le procedure previste dalle Norme ASTM/AASHTO e dalle raccomandazioni A.G.I. sulle prove di laboratorio geotecnico.

Sopra al terreno costipato si ripiega la rete a maglie precedentemente posata, a questo punto si è pronti per passare allo strato successivo, ripetendo la procedura già esposta. I vari strati andranno fissati fra di loro, come anche i singoli elementi che compongono un strato, in base a quanto indicato nelle specifiche tecniche.

La rete superiore costituente l'ultimo strato deve rimanere interrata, se necessario occorre dargli un adeguata sagomatura.

Nel caso il progetto lo preveda, fra uno strato e l'altro, dovranno essere posizionate delle talee. Prima



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

di mettere a dimora le talee l'Appaltatore deve accertarsi che siano delle specie indicate in progetto o dalla Direzione Lavori, esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, o altre patologie, diritte, legnose, queste devono avere una lunghezza di 80-100cm sporgenti per 1/3 ed un diametro di 2-4 cm, durante il trasporto non devono subire alterazioni. Le talee vanno utilizzate entro 2-3 giorni dal loro prelevamento, se necessario prolungare i tempi di messa a dimora occorre conservarle in luogo adatto.

Al termine della struttura è indispensabile procedere all'idrosemina nei modi previsti dall'art. "Idrosemina".

Le terre rinforzate vengono misurate in metri quadrati di fronte realmente posato in opera, conteggiando anche l'eventuale parte interrata a scopo di fondazione o per ragioni estetiche.

Art. 2.16

GABBIONATE

Le gabbionate hanno lo scopo di contenimento del terreno e/o delle sponde fluviali, sono composte da parallelepipedi in rete metallica riempiti con sassi.

Nel progetto è indicato l'architettone delle gabbionate ed eventualmente anche i calcoli strutturali con le relative specifiche tecniche. Nel caso questi ultimi due elaborati non siano presenti, l'Appaltatore li dovrà fare redigere a sue spese da un tecnico abilitato. Nel caso in cui l'area di intervento sia in zona sismica il tecnico ne dovrà tenere conto durante i calcoli strutturali.

Le caratteristiche dei materiali da impiegare e le prescrizioni tecniche fornite dal progetto strutturale dovranno essere seguite scrupolosamente dall'Appaltatore.

Per la realizzazione delle gabbionate, occorre utilizzare materiali specifici e garantiti allo scopo, che dovranno essere approvati preventivamente dalla Direzione Lavori, in base alle schede tecniche comprovanti le caratteristiche fisiche, meccaniche e di durata dei materiali e da campioni forniti dall'Appaltatore.

Quando richiesto dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore, è obbligato a eseguire prove sui campioni ancora da mettere in opera, prelevare campioni dei materiali posati, in contraddittorio con la Direzione Lavori, da far analizzare, assumendosi tutti i costi per il prelievo, l'invio ad un laboratorio geotecnico debitamente riconosciuto ed approvato dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore è inoltre tenuto al pagamento delle suddette prove ed analisi.

Prima di procedere alla posa degli elementi che andranno a costituire le gabbionate, occorre effettuare, se necessario, lo sbancamento a monte del fronte futuro, la profondità di tale sbancamento deve essere indicata nei calcoli strutturali, andranno osservate le prescrizioni indicate all'art. "Scavi e rinterri".

Il piano di fondazione della struttura dovrà essere livellato e sagomato come indicato in progetto o dalla Direzione Lavori, successivamente andrà compattato opportunamente con rullo vibrante, piastre vibranti, costipatori vibranti o manualmente dove le macchine non possono operare. La Direzione Lavori si riserva di valutare le caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione nel caso questo non soddisfi i parametri di progetto strutturale ne potrà ordinare la sostituzione con terreno adatto, senza alcun compenso all'Appaltatore per il maggior onere.

Una volta terminata la fondazione si dovrà procedere alla posa dei parallelepipedi che dovranno avere le dimensioni e le caratteristiche indicate nel progetto strutturale. Le gabbionate devono rispettare i seguenti parametri minimi: struttura in rete di filo di ferro zincato dello spessore minimo di 2,7-3mm e maglia di 8-10cm con tiranti trasversali, le dimensioni del singolo elemento generalmente sono di 1-2x1x0,5-1m da orientare come previsto in progetto.

Il passo successivo è quello di legare fra loro i parallelepipedi con filo di ferro zincato dello spessore opportuno, solo dopo si dovranno riempire completamente con pietre o ciottoli di fiume (in questo secondo caso se in alveo) del diametro maggiore della maglia della rete, ma non eccessivamente grandi per non lasciare troppi interstizi vuoti. I sassi da impiegare dovranno rispettare quanto prescritto all'art. "Pietre naturali".

Dove previsto in progetto o richiesto dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà piantare dei picchetti in ferro al piede dei gabbioni, aventi le seguenti caratteristiche, lunghezza 1,4-1,5m, diametro 18-20mm, infissi per almeno 1-1,1m e saldamente fissati alla struttura.

Al termine della posa del primo strato di gabbioni si procede con il rincalzo con terra della parte posteriore ed eventualmente anche delle parti laterali e superiori, in base a quanto richiesto dalla Direzione Lavori, per migliorarne la stabilità e diminuirne l'impatto visivo. Poi si passa allo strato



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

sovrastante e così via fino a raggiungere lo sviluppo indicato in progetto.

Le gabbionate vengono misurate in metri cubi di elementi realmente posato in opera, conteggiando anche l'eventuale parte interrata a scopo di fondazione o per ragioni estetiche.

Art. 2.17

PALIFICATE IN LEGNO

Le palificate in legno hanno la funzione di contenimento del terreno di scarpate o rilevati.

La palificata in legno è una struttura autoportante stabile che si adatta agli assestamenti del terreno, ma non dovrebbe superare l'altezza di 2-3m.

La prima operazione da compiere è lo sbancamento del versante alla profondità idonea ad accogliere la struttura, andranno osservate le prescrizioni indicate all'art. "Scavi e rinterrì", il fondo dello sbancamento deve essere costituito da terreno stabile e ben assestato, dandogli una contropendenza (verso monte) del 10-15% e lasciando un piccolo rialzo sul ciglio a valle per evitare lo slittamento della struttura.

La fase successiva comprende la posa di pali scortecciati in pino impregnato in autoclave, o larice o castagno del diametro di 14-20 cm e di lunghezza 2-4 m, da posarsi sul ciglio dello sbancamento precedentemente eseguito. Sopra a tali elementi vanno posati perpendicolarmente altri tronchi del medesimo diametro, ma di lunghezza 1,5-3 m, da piantare nella scarpata a monte per una profondità di 50-60cm, mentre devono debordare nella parte a valle per almeno 10-15 cm. Ai suddetti pali deve essere creato uno smusso in corrispondenza del punto di appoggio sul palo sottostante e sovrastante, per evitare il rotolamento dei pali longitudinali. Per rendere più stabile la struttura si devono piantare delle viti autofilettanti zincate del diametro 12-14 mm, previa foratura con trapano, con punta del 10.

La fila di pali longitudinali da porre superiormente ai precedenti, v'è leggermente arretrata verso monte per favorirne la stabilità, alla fine dei lavori il fronte deve avere un'inclinazione di 50-60° verso valle.

Nel caso in cui il progetto preveda una palificata in legno doppia, andranno posizionate due fila di pali longitudinali, una in prossimità del ciglio dello sbancamento e l'altra all'estremo opposto, utilizzando pali delle medesime caratteristiche sopraccitate, i pali trasversali non dovranno essere infissi nel rilevato a monte.

Al termine della posa del primo strato di tronchi si procede con il riempimento con terreno, che deve essere accuratamente costipato. Poi si procede con il secondo strato di tronchi perpendicolari al precedente, affianco ai quali dovranno essere poste le talee, 10 per metro. Prima di mettere a dimora le talee, l'Appaltatore deve accertarsi che siano delle specie indicate in progetto o dalla Direzione Lavori, esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, o altre patologie, diritte, legnose, devono avere una lunghezza di 1/4 superiore alla lunghezza dei pali, sporgenti per tale maggiore dimensione ed aventi un diametro di 2-4 cm, durante il trasporto non devono subire alterazioni. Le talee vanno utilizzate entro 2-3 giorni dal loro prelevamento, se necessario prolungare i tempi di messa a dimora occorre conservarle in luogo adatto. A seguito della posa delle talee si procede con il loro interrimento, accostandovi delicatamente il terreno e poi pressandolo.

Nel caso in cui il progetto non preveda la messa a dimora delle talee, dovranno essere fissati dei teli di juta all'interno dei tronchi posti a valle, per evitare la fuoriuscita di terreno.

Si procede così per tutti i successivi strati fino a raggiungere l'altezza indicata in progetto o dalla Direzione Lavori (senza superare mai i 2-3m).

In base a quanto prescritto nel progetto o dalla Direzione Lavori nelle gradonate si devono utilizzare, al posto delle talee, piante di 2-3 anni con le caratteristiche indicate all'art "Materiali vegetali", da mettere a dimora ad una distanza di 50-60 cm.

Le palificate in legno vengono misurate in metri quadrati di fronte realmente posato in opera, conteggiando anche l'eventuale parte interrata a scopo di fondazione o per ragioni estetiche.

Art. 2.18

PALIZZATE IN LEGNO

Le palizzate in legno hanno la funzione di contenimento del terreno superficiale; non vanno costruite in terreni con elevate pendenze.

Per effettuare le palizzate, occorre piantare dei paletti in legno appuntiti, del diametro di 8-10 cm, della lunghezza di 140-145cm, interrati per 100-110 cm. I paletti dovranno essere posati in fila lungo le curve di livello a due a due, ad una distanza di 2-2,5m. In caso di terreno roccioso, il progetto o la



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

Direzione Lavori, potranno richiedere la sostituzione dei paletti in legno con paletti in ferro del diametro di 10-12 mm e della stessa lunghezza. Appoggiati a monte dei paletti longitudinalmente vanno adagiati dei tronchi di diametro 8-10 cm lunghi 2,5-3m, posizionandone due o tre sovrapposti e aderenti, l'ultimo dei quali deve essere legato al palo con del filo di ferro zincato del diametro di 3mm. Terminata la posa, è necessario riportare il terreno a monte delle palizzate in legno. Nel caso in cui il terreno di riempimento si abbassi deve essere ricolmato.

Prima di mettere a dimora le talee l'Appaltatore deve accertarsi che siano delle specie indicate in progetto o dalla Direzione Lavori, esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, o altre patologie, diritte, legnose, queste devono avere una lunghezza di 80-100 cm sporgenti per 1/3 ed un diametro di 2-4 cm, durante il trasporto non devono subire alterazioni. Le talee vanno utilizzate entro 2-3 giorni dal loro prelevamento, se necessario prolungare i tempi di messa a dimora occorre conservarle in luogo adatto.

Le talee vanno posate l'una accanto all'altra lungo la palizzata con una densità di circa 10 talee per metro e occorre prestare particolare attenzione al rispetto del geotropismo. Al termine della posa la parte a monte delle palizzate deve essere riempita di terreno coprendo le talee.

In base a quanto prescritto nel progetto o dalla Direzione Lavori, nella palizzata in legno si devono sostituire le talee con piante di 2-3 anni, con le caratteristiche indicate all'art "Materiali vegetali", da mettere a dimora ad una distanza di 50-60 cm.

Le palizzate in legno saranno misurati in metri di sviluppo lineare realmente posati in cantiere.

Art. 2.19

GRATICCIATE VIVE E MORTE

Le graticciate hanno la funzione di contenimento del terreno superficiale e di regimazione delle acque; non vanno costruite in terreni con elevate pendenze.

Per effettuare le graticciate, occorre piantare dei paletti di legno appuntiti, del diametro di 5-6 cm, della lunghezza di 100-110 cm interrati per 70-75 cm. I paletti dovranno essere posati in fila lungo le curve di livello, a una distanza tra le file, non superiore a 1-2 m e lungo la fila 50-60 cm, fra un paletto e l'altro. In caso di terreno roccioso, il progetto o la Direzione Lavori, potranno richiedere la sostituzione dei paletti in legno con paletti in ferro del diametro di 8-10 mm e della stessa lunghezza, con la parte superiore ricurva. Ogni 8-10 m il filare di paletti deve essere interrotto per evitare l'effetto trascinalamento in caso di frana; per assicurarsi una migliore stabilità e quindi una migliore tenuta del terreno è necessario inclinare il paletto verso monte. Dove richiesto le graticciate devono essere orientate in modo da formare una diagonale con la linea di massima pendenza, ed eventualmente se indicato in progetto o dalla Direzione Lavori i filari posati diagonalmente si potranno incrociare tra loro a formare dei rombi.

Successivamente occorre mettere a dimora verghe delle specie indicate in progetto o dalla Direzione Lavori. Le verghe possono essere vive o morte, se vive è assolutamente fondamentale prima della messa a dimora accertarsi che siano vegete, esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, o altre patologie, diritte, legnose, poco ramificate e flessibili; queste devono avere una lunghezza di 2-2,5 m ed un diametro di 2-4 cm, durante il trasporto non devono subire alterazioni. Dopo di che è necessario posare le verghe orizzontalmente, in maniera alternata, tra un paletto e l'altro e legarle ad essi sempre in maniera alternata tramite filo di plastica a sezione circolare di diametro appropriato, in fine l'estremità più grossa delle verghe vive deve essere interrata per favorire la radicazione. Per effettuare la graticciata viva e ottenere buoni risultati è fondamentale eseguire l'intervento durante il periodo di riposo vegetativo. Terminata la posa è necessario riportare il terreno a monte delle graticciate vive. Nel caso in cui il terreno di riempimento si abbassi deve essere ricolmato. Nel caso siano previste le graticciate morte, le verghe devono essere fresche di taglio in modo che siano flessibili per favorire l'intreccio. Nelle testate delle graticciate le verghe vanno intrecciate l'una sull'altra per aumentarne la compattezza; a differenza di quelle vive le verghe morte non devono essere interrate e devono essere legata con filo di ferro zincato, del diametro di 3 mm.

I graticciati vivi e morti saranno misurati in metri di sviluppo lineare realmente posati in cantiere.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

Art. 2.20

FASCINATE VIVE E MORTE

La fascinata è un'opera che deve avere due funzioni: quella di trattenimento del suolo e quella drenante. Questo particolare intervento non può essere effettuato in terreni con pendenze maggiori a 35°.

Per la creazione delle fascinate, è necessario innanzi tutto eseguire gli scavi delle trincee lungo le curve di livello, dando una pendenza minima del 2% a scopo drenante, se richiesto dal progetto o dalla Direzione Lavori dovranno avere andamento obliquo. Lo scavo dovrà avere profondità e larghezza da 30 a 50 cm, la lunghezza verrà indicata in progetto o dalla Direzione Lavori. Le fascinate devono distare l'una dall'altra 2-3m.

La fase successiva è la messa a dimora delle fascine, è indispensabile che queste siano composte esclusivamente da specie indicate in progetto o dalla Direzione Lavori, i rami che le compongono devono essere esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, o altre patologie, diritti, legnosi, questi devono avere una lunghezza di 1-2 m e con diametro di 3-5 cm, oltretutto è necessario che abbiano un numero abbastanza elevato di gemme sane e vegete, durante il trasporto non devono subire alterazioni. Le fascine devono essere di un diametro di 30-50 cm e legate con filo di ferro zincato del diametro di 3mm ogni 60-70 cm, sempre stando attenti naturalmente a non danneggiare i rami. I fastelli devono essere adagiati con gli apici rivolti verso il punto più alto della trincea.

Una volta messe a dimora le fascinate, si devono assicurare ai paletti in legno appuntiti, diritti e lunghi 70-80 cm e con un diametro di 5-6 cm, da piantare a valle della fascina lasciando sporgere 5-6 cm, tra un paletto e l'altro è necessario ci siano 70-80 cm. In caso di terreno roccioso, il progetto o la Direzione Lavori, potranno richiedere la sostituzione dei paletti in legno con paletti in ferro di diametro di 8-10 mm e della stessa lunghezza.

In fine la fascinata si deve rincalzare con il terreno degli scavi per una migliore radicazione. Per ottenere una fascinata viva è indispensabile che l'intervento sia eseguito durante il riposo vegetativo.

Nel caso siano previste le fascinate morte, devono comunque avere le caratteristiche sopra riportate, ma si dovranno utilizzare fascine di legna morta. Inoltre se indicato in progetto o richiesto dalla Direzione Lavori le fascine dovranno essere avvolte in un tessuto non tessuto da drenaggio, per prolungare l'efficacia drenante, impedendo l'ingresso di terreno fra gli interstizi delle fascine.

Nel caso in cui sia necessario implementare l'effetto drenante, il progetto potrà prevedere l'interramento di due o più fascine nel medesimo punto, tale intervento richiederà una trincea di dimensioni appropriate come anche il relativo picchetto.

Le fascinate vive e morte saranno misurate in metri di sviluppo lineare realmente posati in cantiere.

Art. 2.21

GRADONATA VIVA

Questo intervento è adatto per terreni con particolare pendenza pur ché non presentino parti rocciose in superficie o nell'immediato sottosuolo. Lo scopo da raggiungere è quello di consolidare le scarpate tramite l'apparato radicale delle piante e dare una copertura vegetale al soprasuolo.

Le gradonate devono essere realizzate nella fase di riposo vegetativo delle piante.

La prima opera da eseguire è lo scavo della banchina (trincea) lungo le curve di livello, oppure scavando delle piccole banchine larghe 50-80 cm sparse sul fianco del rilevato, da compiersi dove previsto in progetto o indicato dalla Direzione Lavori. La banchina deve avere una profondità di 70-80 cm e una contropendenza del 10-15%, tra una banchina e l'altra vi deve essere una distanza di 1,5-3 m, come anche per le singole piante.

Prima di mettere a dimora le talee l'Appaltatore deve accertarsi che siano vegete delle specie indicate in progetto o dalla Direzione Lavori, esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, o altre patologie, diritte, legnose, queste devono avere una lunghezza di 1/3 maggiore della profondità della banchina ed un diametro di 2-4 cm, durante il trasporto non devono subire alterazioni. Le talee vanno utilizzate entro 2-3 giorni dal loro prelevamento, se necessario prolungare i tempi di messa a dimora occorre conservarle in luogo adatto.

Le talee vanno posate l'una accanto all'altra lungo la banchina con una densità di circa 10 talee per metro e occorre prestare particolare attenzione al rispetto del geotropismo. Al termine della posa lo scavo deve essere riempito accostando il terreno alle talee. Una volta ricoperta la trincea, le talee, devono fuoriuscire dal terreno per 1/3 della loro lunghezza.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

Art. 2.22

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

- a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN 27027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
- b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16-11-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31- 8-1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) nonchè alle norme UNI EN 459/1 e 459/2.
- c) Cementi e agglomerati cementizi.
- 1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel D.M. 03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche (D.M. 20-11-1984 e D.M. 13-9-1993). In base al regolamento emanato con D.M. 9-3-1988, n. 126 i cementi sono soggetti a controllo e certificazione di qualità (norma UNI 10517)
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972.
- 2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
- 3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
- d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230.
- e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere" e la norma UNI 5371.
- f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L'Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell'All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall'All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

Art. 2.23

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

- 1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
- 2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI 7101, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "*Materiali in Genere*", l'attestazione di conformità alle norme UNI 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120.
- 3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 9-1-1996 e relative circolari esplicative.

CAPITOLO 3

LAVORI VARI

Art. 3.1

LAVORI EVENTUALI

Onere per la pulitura, scerbatura ed eventuale taglio, compresi i muri d'argine, di vegetazione infestante spontanea e non autoctona, secondo le prescrizioni dell'allegata relazione botanica fornita dall'Ente gestore, quale, la Provincia Regionale di Messina, tale relazione sarà parte integrante della Direzione dei Lavori. I lavori comprendono, inoltre eventuali dismissioni di messa a discarica di rifiuti R.S.S. posti nelle aree oggetto dell'intervento.

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici.

In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la disciplina di cui all'art. 45, comma 8 e artt. 134 e 135 del nuovo regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 3.2

LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Oltre al rispetto dei limiti previsti nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei termini previsti nel progetto,



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

comprovati da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e del D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 246, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:

- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Il Direttore dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.

CAPITOLO 4

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 4.1

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all'art. 14 della legge 11-2-1994, n. 109 così come modificato dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 5.1

OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) – *Legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F., limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lett. c).*
- b) – *D.Lgs. n° 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e L.R. n° 12/2011.*
- c) – *D.P.R. n° 207/2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici) e D.P.R.S. n° 13/2012 (Regolamento di esecuzione e attuazione della L.R. n° 12/2011).*
- d) – *Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145.*



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 493/96 ed al D.Lgs 626/94, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale l'appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

Art. 5.2

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori si articolano secondo la seguente indicazione:

a) Sfalcio di erbe spontanee infestanti, rovi e similari di qualsiasi consistenza, da eseguirsi lungo il tracciato per la larghezza media del sentiero stesso, compreso la raccolta, il carico ed il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, su aree idonee delle erbe tagliate e di altro materiale estraneo eventualmente giacente (bottiglie, barattoli, carte, ecc.), da eseguirsi lungo tutto il piano pedonabile dei 13 sentieri della riserva naturale compresi i bordi degli stessi, con esclusione dei terreni privati confinanti;

b) Compattazione e regolarizzazione del fondo pedonale dei sentieri e relativa regimentazione delle acque (eliminazione, ricolmo e assestamento dei solchi e canali provocati dal ruscellamento incontrollato delle acque, la pulizia e ripristino delle cunette e dei fossi di guardia in terra battuta);

c) Sistemazione di gradoni in pietra esistenti danneggiati, in cui la parte da riparare non superi il 50% dell'intero gradino;

d) Realizzazione ex-novo di gradoni in pietra;

e) Sistemazione e realizzazione ex-novo di gradoni in legno;

f) Realizzazione di staccionata in pali di castagno decorticati e impregnati, costituita da:

- montanti in pali di castagno del diametro di mm.100 altezza non inferiore a m.1,00 fuori terra, infissi a secco nel terreno per m.0,50 minimo e posti a d'interasse di m.1,00

- Traversi orizzontali (corrimano e base) in pali di castagno del diametro di mm.80 di lunghezza di ml.2,00 posti ad altezza fuori terra di cm.20 per il traverso alla base e in sommità ai montanti del corrimano;

- controventi diagonali in pali di castagno del diametro di mm.80 posti all'interno tra i montanti, ad altezza fuori terra di cm.20 ca. per il traverso alla base e in sommità ai montanti per i corrimano,

Il tutto assemblato in opera secondo i disegni progettuali, comprese scanalature, sagomature e tagli dei vari elementi necessari al loro alloggiamento e assemblaggio, compreso:

- Trattamenti imputrescibile della parte interrata dei montanti;

- Ferramenta di assemblaggio (staffe, viti, ecc.) in acciaio zincato brunito, compreso ogni altro materiale;

- Smonto, rimozione e trasporto a rifiuto di staccionata esistente e materiali in genere, nonché scerbatura, pulitura e preparazione del sito di posa della staccionata;

- attrezzatura e magisteri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

g) Manutenzione di staccionata realizzata in pali di castagno, mediante sistemazione, sostituzione di parti mancanti o ammalorate, fissaggio mediante ferramenta varia, solido ancoraggio al terreno, trattamento delle parti in legno con idoneo impregnante.

h) Manutenzione e sistemazione di muretti in pietra locale a secco danneggiati;

i) Realizzazione di Tabelle in legno di castagno, con logo e indicazioni pirografate sui percorsi secondo testi e disegni forniti dalla D.L.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

L'importo preventivato a base d'asta è comprensivo dell'impiego di tutte le attrezzature, uomini e mezzi necessari per l'espletamento ottimale dei lavori con rimozione dei detriti, inerti, R.S.U. e/o R.S.S. giacenti nei fondali dei laghi e dei canali.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla produzione di relativo verbale di quanto conferito in discarica nonché produrre le relative attestazioni di conferimento rilasciate dal gestore della discarica autorizzata.

ART. 5.3

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

TIPI DI RIFIUTI DA SMALTIRE

I rifiuti da smaltire sono individuati nella seguente categoria:

- Inerti, rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e rifiuti solidi speciali (R.S.S. ex assimilabili agli urbani R.S.A.; punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.84 ed art.1 del Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente n° 451 del 29 giugno 1993), visto inoltre il comma 3, punto 3 dell'art. 2 del DPR 915/82, o così come modificati dal D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

LAVORI IN CANTIERE

Tutti i lavori in cantiere per la rimozione di quanto rinvenuto nei laghi e nei canali ovvero la eventuale rimozione di inerti all'interno dei canali, saranno eseguiti manualmente, senza ausilio di mezzi meccanici, e compiuti in base alle disposizioni dell'Amministrazione, con il personale e con i mezzi regolarmente autorizzati forniti dall'Appaltatore.

Si sancisce l'esplicito divieto di rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici di qualsiasi tipo (ad esclusione degli interventi previsti nel canale Catuso e degli Inglesi), sia sulla superficie lacustre che dei canali. La raccolta sarà coadiuvata da almeno una barca a remi e con l'ausilio di sommozzatori ove necessari.

La raccolta sarà effettuata nel pieno rispetto della vegetazione presente. E' pertanto vietata l'estirpazione o il taglio di qualsiasi tipo di vegetazione, erbacce, canne ed arbusti esplicitamente compresi. Non potranno essere altresì raccolti molluschi di qualsiasi tipo, né catturati pesci.

In definitiva, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a preservare la vegetazione e la fauna esistenti, le opere d'arte e quant'altro ancora esiste ed è vincolato, secondo le norme nazionali e regionali istitutive della riserva naturale orientata.

Per l'eventuale infrazione a tali disposizioni, nella considerazione che le aree sono protette e che i lavori previsti sono finalizzati alla loro preservazione e non alla loro depauperazione, la D.L., procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ed all'immediata sospensione dei lavori, predisponendo gli atti necessari per la rescissione del contratto in danno dell'impresa.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi meccanici previsti in progetto, si intende che la loro fornitura deve essere completa di quanto necessari ed occorra per l'ottimale funzionamento delle stesse. Essa è pertanto comprensiva di combustibile, lubrificanti, del personale preposto alla guida, e di quant'altro sia necessario e/o opportuno, compreso il pagamento di pedaggi autostradali, in base ai tragitti da percorrere per lo smaltimento e conferimento dei rifiuti raccolti. Inoltre, i mezzi in questione devono essere disponibili in numero tale da assicurare la loro massima produttività rispetto alle disposizioni degli OO. di S. impartiti.

L'Impresa deve fornire alle maestranze che operano manualmente:

1°) tutti gli attrezzi necessari per espletare la raccolta dei rifiuti (sacchi e utensili necessari e/o opportuni);

2°) il supporto di mezzi meccanici per agevolare eventualmente anche il trasporto dei rifiuti;

3°) idoneo battello non motorizzato per la raccolta dei rifiuti all'interno dei laghi e dei canali.

Il tutto secondo le modalità e le priorità stabilite dall'Amministrazione per iscritto o anche con disposizioni dirette sui luoghi dell'intervento date al personale dell'Appaltatore, che è tenuto ad eseguirle con le modalità della buona regola d'arte.

SMALTIMENTO DEFINITIVO RIFIUTI

I R.S.U., assimilabili e i R.S.S., successivamente alla rimozione avvenuta dal luogo di prelievo



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

ed autorizzata, saranno conferiti, dall'Appaltatore, in idonea discarica autorizzata, tramite i mezzi di trasporto idonei e autorizzati.

Saranno attuate, nell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto, le eventuali e specifiche ordinanze, emesse ai sensi della L.R.40/95 e dell'art. 12 DPR 915/82, dal sindaco del Comune nel cui territorio ricade la riserva naturale in questione.

Per eseguire la fase di trasporto, si prevede, esplicitamente, l'impiego di autocarri del tipo idoneo a trasportare i vari tipi di rifiuti speciali o inerti, o di autocompattatori nel caso di R.S.U., purchè siano rispettosi della vigente normativa, con particolare riferimento al divieto di dispersioni di rifiuti di cui al punto 2.1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84. L'eventuale utilizzo di autocarro o motocarro a cassa aperta è pertanto anche subordinato all'utilizzo di idoneo telone di copertura di rifiuti trasportati. L'impresa si obbliga a consentire alla stazione appaltante tutti i controlli occorrenti per il corretto trasporto, nonché per la valutazione e contabilizzazione delle quantità. E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti rimossi nei cassonetti collocati dal comune per la raccolta degli R.S.U. Nei casi d'infrazione, l'impresa verrà denunciata dalla D.L. all'autorità giudiziaria per truffa ai danni di quest'amministrazione. Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere espressamente autorizzati dall'Albo Regionale delle Imprese che effettuano gestione di rifiuti di Palermo, ai sensi del D.M. n.406/98 o con Decreto Assessoriale.

Il caricamento potrà essere eseguito servendosi sia di mezzi meccanici che manualmente secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione negli Ordini di Servizio.

Lo smaltimento definitivo dei rifiuti, secondo le leggi e le norme vigenti, è a carico dell'Appaltatore.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

L'Appaltatore deve annotare i quantitativi dei rifiuti trasportati sui propri registri di carico e scarico, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa e dal proprio Provvedimento di Autorizzazione.

I registri di cui al presente articolo devono essere conformi a quelli previsti dalla vigente normativa.

ART. 5.4

ATTRAVERSAMENTI ED OPERE D'ARTE VISIBILI O NASCOSTE

Qualora nella esecuzione del servizio si incontrassero tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di acqua o di gas, cavi elettrici, telefonici, ecc., per cui si rendesse indispensabile od opportuna una variazione ai lavori già ordinati, l'Impresa ha l'obbligo di darne avviso al rappresentante dell'Amministrazione che darà le disposizioni del caso.

Particolare cura dovrà comunque porre l'Appaltatore affinché, nel corso dell'espletamento del servizio, non vengano danneggiate opere nel sottosuolo o visibili. Resta comunque stabilito che l'Appaltatore sarà responsabile di ogni qualsiasi danno che potesse venire dai lavori a opere o a terzi e che sarà di conseguenza obbligato a provvedere alle immediate riparazioni ed ai risarcimenti, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni onere. Detto obbligo resta anche nel caso in cui il danno venga occultato e scoperto successivamente o dopo la fine del servizio a norma del codice civile.

ART. 5.5

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di opere pubbliche e particolarmente dalla legge regionale 02/08/2002 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle condizioni stabilite dal Regolamento di contabilità dello Stato R.D. 827/1923

ART. 5.6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti documenti:

a) – *Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di*



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

esecuzione dei lavori;

b) – Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

c) – Le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;

d) – Le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;

e) – L'elenco dei Prezzi Unitari;

f) – Il Programma dei Lavori (se ed in quanto predisposto);

g) – Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

h) – I seguenti disegni di progetto: elaborati grafici.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 5.7

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

Si richiama l'art. 11, comma 3, lett. a), del D.P.R.S. 13/2012.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

COPERTURE ASSICURATIVE

Si richiamano, sull'argomento, l'art. 129 del Codice, gli artt. 125 e 126 del Regolamento e la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL. PP. 24.01.2001, n. 3.

Art. 5.8

ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministero dei LL. PP., l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

GARANZIE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del Codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del Codice.

Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

Art. 5.9

STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, del Codice, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del Codice.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso articolo.

Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

Art. 5.10

CONSEGNA DEI LAVORI

CONSEGNA GENERALE

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del Codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento. Si richiama, peraltro, il contenuto dell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 154; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del Regolamento,.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dallo stesso art. 157.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale **o comunque quattro mesi complessivi**.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti ultimi due commi.

Nelle ipotesi previste dai precedenti ultimi tre commi il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.

CONSEGNA FRAZIONATA

La consegna dei lavori può farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158 del Regolamento,.

CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori.

La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

INIZIO DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 10 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari al 0,1% dell'importo netto contrattuale.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, l'esecutore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del Regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal succitato cronoprogramma.

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (2) dell'importo dei lavori a base dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa (3) e dall'impegno del fidejussore e rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Art. 5.11

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e come ulteriormente modificato dall'art. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest'ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:

- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti anti-intrusione;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- l'armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della Legge sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

Art. 5.12

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 31 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore (1).

RAPPRESENTANZE SINDACALI

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti ai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

VERIFICHE

Ai sensi e per gli effetti della lett. b), comma 8, art. 3 del D. Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 (come integrato dal D. Leg.vo 19 novembre 1999), l'Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici (2) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art. 5.13

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 241 (**duecentoquarantuno**) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dello 0,1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del Codice.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Codice, il periodo di ritardo, a norma dell'art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10, del Regolamento, ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Art. 5.14



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna, e quando siano cessate le cause che l'anno determinata, la successiva ripresa.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del presente Capitolato.

La sospensione e la ripresa dei lavori seguono la disciplina prevista dagli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto e degli articoli 158 e 159 del Regolamento.

Art. 5.15

IMPIANTO DEL CANTIERE – PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI

IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 10 giorni dalla data di consegna.

PROGRAMMA DEI LAVORI

L'appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato nel relativo allegato di progetto che, comunque, potrà subire modificazioni in relazione all'effettiva data di consegna dei lavori e al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, del Regolamento.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Art. 5.16

ANTICIPAZIONI

ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del % annuo.

ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 5.17

PAGAMENTI IN ACCONTO

LAVORI IN GENERALE

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 141 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 40.000,00 (Euro Quarantamila/00) al netto del ribasso contrattuale.

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del Certificato del collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

Si richiamano gli artt. 133 e 141 del Codice, l'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto, gli artt. 124 e 144 del Regolamento, ed il punto 9.3. del presente Capitolato.

LAVORI A MISURA

La contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari di progetto, tenendo conto che il ribasso non dovrà essere applicato alla quota maturata degli oneri di sicurezza.

MATERIALI IN CANTIERE

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d'opera.

LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per i lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

Art. 5.18 DANNI

GENERALITÀ

Nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, saranno a carico dell'Appaltatore, così come l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del Regolamento,.

DANNI IN FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per il rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 5.19

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore, regolarmente invitato, non presenziasse a tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, il direttore dei lavori procederà in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci; i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE – COLLAUDO – C.R.E.

Art. 5.20

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, del Regolamento, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. 5.21

CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento,, nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione.

Art. 5.22

COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e dovranno essere concluse entro tre mesi dall'inizio delle operazioni, con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

Nel caso in cui le operazioni di collaudo dovessero prolungarsi oltre il termine di cui al comma precedente l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Nei casi consentiti dalle norme vigenti, il certificato di regolare esecuzione dei lavori sostituisce il certificato di collaudo. Il certificato di regolare esecuzione è emesso, non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori, dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento e contiene gli elementi di cui all'articolo 225 del Regolamento.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del Regolamento, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Art. 5.23

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza introduzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

Ove l'Amministrazione intendesse ritardare l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sarà del pari a totale carico dell'Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc. Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare esattamente conformi a quelli ordinati ammettendosi la massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno per effetto di costipamento da traffico e/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall'Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare all'atto del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione, l'Amministrazione potrà rifiutare il collaudo della stessa ed ordinare il rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

Art. 5.24

DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nei disegni con scala di riduzione minore ed in particolar modo per i disegni esecutivi delle opere in c.a. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto – Elenco Prezzi – Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 5.25

PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di Legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi occupati o espropriati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali osservazioni che fossero state espressamente ordinate allo scopo di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico od archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso, senza autorizzazione della stazione appaltante, rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale.

Art. 5.26

PROPRIETÀ DEI MATERIALI E DEI MANUFATTI DEMOLITI

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni di opere esistenti o di manufatti, sono di proprietà dell'Amministrazione. L'appaltatore deve provvedere al regolare smaltimento delle opere o



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

dei materiali demoliti intendendosi di ciò compensato con i prezzi contrattuali. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di tali materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 5.27

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione dei lavori, nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, e dietro autorizzazione del R.U.P., potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo il diritto al ristoro per il maggiore onere.

Art. 5.28

DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.

La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 5.29

TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento, il responsabile del procedimento, provvede a dare comunicazione nelle forme previste per legge allo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina.

L'Amministrazione dispone il pagamento, a valere sulla ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, fatta salva la regolarità contributiva rilasciata dal suddetto Sportello Unico.

Art. 5.30

ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

somme trattenute. In merito al pagamento dei dipendenti dell'Appaltatore si richiama l'art. 13 del Capitolato Generale dei LL.PP.

Art. 5.31

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – SICUREZZA

GENERALITÀ

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, che si intendono integralmente riportati, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) **La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- 2) **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità delle opere, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- 3) **L'apprestamento delle opere provvisorie** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
- 4) **La sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
- 5) **L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
- 6) **La vigilanza e la guardiania del cantiere**, se richiesta nel rispetto dei provvedimenti antimafia (1), sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere dell'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- 7) **La prevenzione delle malattie e degli infortuni** con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
- 8) **La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
- 9) **L'approntamento di locali uso ufficio** idoneamente rifiniti e forniti dei servizi igienici necessari, oltre alla necessaria attrezzatura, da mettere a disposizione dell'Ufficio di Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
- 10) **La fornitura di mezzi di trasporto** per gli spostamenti dei componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori.
- 11) **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai** quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
- 12) **Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

- 13) **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- 14) **La riproduzione di grafici**, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione, compresa adeguata documentazione fotografica, comprendente la totalità delle fasi lavorative, con particolare riguardo alle opere non visibili o difficilmente riscontrabili.
- 15) **Il tracciato plano-altimetrico** e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
- 16) **Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti** per permessi, licenze, concessioni, autorizzazione, collaudi, ecc., per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali abilitazione di impianti nonché le spese di esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, abilitazioni di impianti, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- 17) **La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
- 18) **Il risarcimento dei danni** che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
- 19) **La fornitura di cartelli indicatori** e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione,

- Schema tipo di cartello

(eventuali loghi Enti Finanziatori e Appaltante)	
• Ente Appaltante	
• Estremi Finanziamento.....	
• Ufficio competente	
• Oggetto :	
• Impresa/e esecutrice:	
• Estremi del Contratto:	
• Importo complessivo dei lavori	
• Data di consegna dei lavori	
• Data di ultimazione dei lavori	
• Coordinatore di progettazione	
• Progettista	
• Ufficio di Direzione dei Lavori:	
• Coordinatore di esecuzione	
• R.U.P.	
• Subaffidatario/i (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.)	
• Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:	
Nota: Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio competente (specificare per esteso anche con l'indirizzo della sede).	

- 20) **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
- Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con relative ore lavorative.
 - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
- Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00.

- 21) **L'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
- 22) **La riparazione dei danni** dipendenti da forza maggiore, che si verificassero ai lavori; in merito si richiama l'art. 20 del Capitolato Generale dei LL.PP.
- 23) **Il prelevamento, il confezionamento e la conservazione di campioni** dei materiali utilizzati, compreso il trasporto fino al laboratorio Ufficiale, indicato dalla Direzione Lavori, per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie finalizzate all'accettazione dei materiali delle singole lavorazioni; in merito si richiama l'art. 15 del capitolato generale d'appalto.
- 24) **Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- 25) **La custodia di opere escluse dall'appalto** eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- 26) **L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di riproduzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia.
- 27) **L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte specializzate**, regolarmente autorizzate dalla stazione appaltante, al cantiere, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- 28) **L'assunzione di un Direttore del cantiere**, ove l'appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori (v. art.25 c.2 del presente capitolato)
- 29) **L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
- 30) **La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite**, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- 31) **La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria** e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 20.
- 32) **Lo sgombero e la pulizia del cantiere** entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- 33) **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

SICUREZZA

Per i lavori che non rientrano nella disciplina del D. Leg.vo n°81 /2008, l'Appaltatore, avrà l'obbligo di predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della stipula del contratto; detto piano sarà messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato, l'Appaltatore avrà



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

l'obbligo, a norma dell'art. 131 del Codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all'Amministrazione:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui all'art. 131, comma 1, del Codice, stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Art. 5.32

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi previsti dagli artt. 135 e 136, del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso la stazione appaltante su proposta del RUP disponesse la risoluzione del contratto si applicano le procedure di cui all'art. 138 del Codice.

Art. 5.33

RECESSO DAL CONTRATTO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo le modalità previste dal art. 134, comma 2, del Codice.

Nel caso di recesso dal contratto si seguono le procedure indicate dall'art. 134 del Codice.

Art. 5.34

SUBAPPALTO, ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO E TUTELA DEL LAVORO

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura del trenta per cento dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'esecutore in



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

possesto degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) del Regolamento.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del Codice. Il termine previsto dall'articolo 118, comma 8, del Codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del Codice.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2, numero 4, e comma 5 del Codice.

Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

Il cottimo di cui all'articolo 118 del Codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, del Codice, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato all'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

Si richiama l'intero contenuto dell'art. 118 del Codice.

Art. 5.35

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 5.36

PREZZI DI ELENCO - REVISIONE

I lavori saranno pagati a misura secondo l'Elenco dei prezzi allegato al contratto d'appalto. I prezzi inseriti in detto Elenco sono estratti dal vigente Prezziario Regionale della Sicilia e, in mancanza, desunti da apposite analisi.

I suddetti prezzi comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e si riferiscono a lavori eseguiti con l'impiego di materiali di ottima qualità che s'intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle certificazioni di qualità richieste, necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In essi sono comprese le quote d'incidenza degli oneri "medi" per la sicurezza, nonché le



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

spese generali e l'utile d'impresa nella misura complessiva del 25,00% arrotondata per difetto, ottenuta sommando l'aliquota del 13,64% per spese generali e l'ulteriore aliquota del 10% per utili d'impresa.

Si evidenzia che non sono, invece, compresi nei prezzi gli oneri per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie finalizzate all'accettazione dei materiali e delle singole lavorazioni previste ai sensi dell'art. 15 del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto ai sensi degli articoli 16 e 178 del Regolamento,, i relativi oneri vanno inseriti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione. Si richiama quanto previsto dall'art. 15 comma 8 del Capitolato Generale.

Negli stessi prezzi è compresa la quota relativa agli "Oneri per la sicurezza" che dovranno essere estrapolati dall'importo complessivo dell'appalto in quanto non assoggettabili al ribasso d'asta.

I prezzi applicati ai noli e alla manodopera sono comprensivi di:

1. **Operai:** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie. I prezzi degli operai comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore
2. **Noli:** trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, montaggio e smontaggio, manodopera, combustibili, lubrificanti, materiali di consumo, energia elettrica, sfrido e tutto quanto altro occorre per il funzionamento dei mezzi. I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore. Ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso. I noli sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza. Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In deroga a quanto previsto ai superiori paragrafi, si applica il comma 4, con le precisazioni dei commi 5, 6, 6bis e 7, dell'art. 133 del Codice.

PREZZO CHIUSO

Per i lavori in appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

CAPITOLO 6

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 6.1



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

DIFETTI DI COSTRUZIONE CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Si richiama il contenuto dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, del Capitolato Generale.

Art. 6.2 RISCOSSIONE E CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

La persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, dovrà essere indicata nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio, e nel caso di Società, mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcune responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti.

CAPITOLO 7

CONTENZIOSO

Art. 7.1 TRANSAZIONE

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del Codice dei contratti pubblici, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 7.2 ACCORDO BONARIO

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II del Codice, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del Codice affidati al contraente generale.

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione.

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.

10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione può essere altresì promossa dal responsabile



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.

15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.

16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.

17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.

19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 7.3

DEFINIZIONE DELLE RISERVE

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 del Codice e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.

Art. 7.4

ARBITRATO

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.

Presso l'Autorità *per la Vigilanza* sui LL.PP. è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242 del Codice.

Sull'argomento si richiama il contenuto dell'art. 241 del Codice.

Art. 7.5

INFORMATIVA IN ORDINE ALL'INTENTO DI PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE

Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, del Codice i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.

L'informazione di cui al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

11° Ufficio Dirigenziale

=====

PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE PROTETTE

comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.

L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'articolo 11, comma 10, del Codice né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.

L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.

Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.

Art. 7.6 GIURISDIZIONE

Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.

Art. 7.7 STRUMENTI DI TUTELA

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Art. 7.8 INEFFICACIA DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI VIOLAZIONI

L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Art. 7.9 INEFFICACIA DEL CONTRATTO NEGLI ALTRI CASI

L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 34.8 è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
N. Rep.

LAVORI DI «SISTEMAZIONE DEL SENTIERO "CODA DI VOLPE" NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "LAGHETTI DI MARINELLO"»

L'anno giorno del mese di presso nell'Ufficio di segreteria, avanti a me intestato, autorizzato a ricevere gli atti del senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

il/la sig., nato/a a, il, residente a in via che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto, codice fiscale/partita IVA che rappresenta nella sua qualità di,
il/la sig., nato/a a il, residente a in via codice fiscale/partita IVA nella sua qualità legale rappresentante dell'impresa componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io sono personalmente certo.
Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente certo.

Premesso

– che con determina dirigenziale n. 04 in data 10 gennaio 2011 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di euro 300.000,00 (euro trecentomila,00), di cui euro 225.000,00 (euro duecentotrentacinque/00) a base d'asta, euro 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro 6.750,00 (euro seimilasettecentocinquanta/00) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
– che con determinazione dirigenziale n. 13 del 24 settembre 2012 è stato approvato il nuovo quadro economico per la rimodulazione dell'aliquota IVA variata per legge;
– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di con il sistema di realizzazione dei lavori:

(caso a)

a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

(caso b)

contratti d'appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e quelle di consolidamento dei terreni)

a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto.

(caso c)

a corpo e a misura ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 4 ultimo periodo e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto;

– che con provvedimento di n. del esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, (tipo di gara);
– che, a seguito di apposita (tipo di gara), effettuata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e come da verbale di gara in data – (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa che ha offerto un ribasso del% (.....) sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro (.....);
– che con determinazione n. del la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;
– che è stata acquisita la certificazione della CC.IAA. n. del attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. nato a il codice fiscale, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalità

Il/La sig., per conto del nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa con sede in l'appalto dei lavori di da realizzare presso, il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art. 17.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. nato a il, residente in via n.

Art. 2. Condizioni di cantierabilità

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Si allega il verbale di cui all'art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario.

Art. 3. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro (.....), da assoggettarsi ad IVA, a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro (.....):

N.	Descrizione	Importo (euro)
a	Lavori a corpo	
b	Lavori a misura	
c	Somme a disposizione delle stazioni appaltanti	
	Sommano	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	

Con riferimento all'importo dei lavori a misura e a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavoro compensati a corpo e a misura risultano riassunte nei seguenti prospetti.

Tabella 3.1. Importo per le categorie di lavori a corpo

N.	Categoria	Descrizione	Importo (euro)	Aliquota (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
		Totale importi		100

Tabella 3.2. Importo per le categorie di lavoro a misura

N.	Categoria	Descrizione	Importo (euro)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
		Totale importi	

Art. 4. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale, così come disposto dall'art. 159, comma 11 del Regolamento n. 207/2010.

Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze:

.....
In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di presupposti, l'indennizzo spettante all'esecutore sarà così quantificato:

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sarà applicata una penale della misura di euro(.....) per ogni giorno di ritardo, pari a _____ (0,3÷1) per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Art. 7. Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all'affidatario verrà riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro (.....), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.

Art. 8. Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante:

– fidejussione bancaria dell'istituto di credito n. in data per l'importo di euro (.....) (all.);

o

– fidejussione assicurativa della Società n. in data per l'importo di euro (.....) (all.).

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

– fidejussione assicurativa della società n. in data

(caso 1)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro (.....).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro (.....).

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'affidatario, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società n. in data per l'importo (*indicato nel bando di gara*) di euro (.....), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi

Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di, l'affidatario stipulerà, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la società n. in data per l'importo di euro (.....), secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale

L'affidatario stipulerà dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale con la società n. in data per l'importo di euro (.....), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11. Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro (.....); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni (*max 45 giorni*) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni (*max 30 giorni*) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 12. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9.3 del presente contratto, è fissato in giorni (*max 90 giorni*) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 13. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 14. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre (*max sei mesi*) dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 15. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d'appalto e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 170 del Regolamento n. 207/2010.

(*oppure*)

Non essendo stato dichiarato in gara, non è ammesso il subappalto.

Art. 16. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso vian.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 17. Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 18. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 19. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto

delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.

Art. 20. Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell'esecutore

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell'art. 162 del Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – lettera d'invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B – copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D – capitolato generale d'appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito);

Allegato E – capitolato speciale d'appalto;

Allegato F – elaborati progettuali esecutivi:

.....;

Allegato G – elenco dei prezzi unitari;

Allegato H – piani di sicurezza previsti dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Allegato I – cronoprogramma dei lavori;

Allegato L – verbale di cui all'art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;

Allegato M – atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (*eventuale*).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 22. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 23. Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 24. Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 25. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa

.....

L'ufficiale rogante

.....

Il dirigente

.....